

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Istituto Superiore per la Protecitat Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambientali Nr.0011003 Data 15/03/2012



Tit. X Partenza

## TRASMISSIONE VIA FAX

E.prol DVA - 2012 - 0006867 del 19/03/2012

ARTENIUS Italia S.p.A. Stabilimento di San Giorgio di Nogaro

Via Enrico Fermi, 46

33058 - San Giorgio di Nogaro (UD)

Fax n. 0431 - 626666

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare - DVA - Div IV

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Fax n. 06-57225068

ARPA Friuli Venezia Giulia Dipartimento Provinciale di Udine Via Colugna, 42 – 33100 UDINE

Fax n. 0432-546776

RIFERIMENTO: Decreto

DVA-DEC-2011-0000434 del Autorizzativo Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimicò della Società ARTENIUS S.p.A. nel comune di San Giorgio di Nogaro (UD). Lettere ARTENIUS in data 03/11/2011 (prot. ISPRA 38589 del 16/11/2011). in data 24/01/2012 (prot. ISPRA 4797 del 09/02/2011), in data 30/01/2012 (prot. ISPRA 5920 del 09/02/2011), e in data 08/02/2012 (prot. ISPRA 7380 del 20/02/2011).

OGGETTO:

Definizione delle modalità di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Facendo seguito alle lettere ARTENIUS in riferimento, d'intesa con ARPA Friuli Venezia

Giulia, si rappresenta quanto segue.

Il decreto di cui al riferimento prevede all'art. 4, comma 5, che ISPRA possa "... concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto..." pertanto, a seguito delle richieste pervenute, questo Istituto ha avviato un'attività di approfondimento per l'individuazione delle modalità tecniche per l'attuazione del piano di monitoraggio e controllo in oggetto.

Si fa presente, preliminarmente, che eventuali proposte di modifica delle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo e nel Parere Istruttorio (PI), nonché relative alle frequenze di

monitoraggio stabilite nel PMC, devono essere presentate all'Autorità Competente.

Dal punto di vista operativo, considerato che ISPRA si avvale di ARPA Friuli Venezia Giulia per l'effettuazione di attività di monitoraggio e controllo presso l'impianto in riferimento, si chicde di voler inoltrare, oltre che ad ISPRA stessa, anche ad ARPA Friuli Venezia Giulia ogni comunicazione inerente gli aspetti connessi con l'AIA.

In relazione alle modalità attuative del PMC incluso nell'AlA, si segnala inoltre che ISPKX ha emanato una nota di definizione di alcune modalità comuni, con lettera prot. 0018712 del 01/06/2011. Tale nota include una serie di argomenti di interesse generale, tra i quali si segnalano i seguenti:

- modalità di applicazione della norma UNI EN 14181 e conservazione dei dati;
- garanzia e controllo di qualità (QA/QC) e utilizzo dei laboratori;

Pagina I di 3



criteri di monitoraggio in caso di indisponibilità della strumentazione di misura in continuo;

metodi riferimento:

LDAR per raffinerie e chimiche;

monitoraggio delle torce.

La nota e i relativi allegati, sono scaricabili dal sito web dell'ISPRA nell'area appositamento riscrvata; a tal fine è necessario connettersi al sito <a href="http://www.isprambiente.gov.it/">http://www.isprambiente.gov.it/</a>, nel menù della colonna di sinistra seguire il link "Servizi per l'Ambiente" e successivamente il link "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC - Controlli AIA". Nella pagine "Controlli AIA, in corrispondenza del menù della colonna destra, occorre seguire il link "Stanza di lavoro virtuale Controlli AIA" che consente l'accesso alla maschera in cui è sufficiente inscrire inizialmente lo userid e la password, che saranno comunicate singolarmente, a ciascun referente controlli, con specifica mail. Il gestore dovrà pertanto inviare apposita richiesta di accreditamento. Per semplicità di procedura, nel solo caso di specie, la richiesta potrà essere inviata all'indirizzo mail di controlliaia@isprambiente.it al fine di ottenere username e password per l'accesso all'area riscrvata.

Per quanto riguarda gli argomenti oggetto della Vs. nota del 03/11/2011 (adeguamento centrali termiche, installazione SME e analisi nel periodo transitorio, analisi PM<sub>10</sub>) si resta in attesa degli esiti della relativa istruttoria di modifica dell'AIA, rammentando quanto specificato dall'Autorità Competente nella nota prot. DVA-2011-0032157 del 23/12/2011 che al terzo capoverso specifica "...Si ribadisce che, in attesa che venga istruita la domanda di modifica, continuano a valere tutte le prescrizioni contenute nell'AIA, comprensive di limiti e frequenze, fatta salva la facoltà per l'Autorità di controllo di ritener equivalenti modalità alternative o semplificate di monitoraggio concordate con il gestore...".

A tal proposito, con riferimento alla Vs. richiesta di adottare una frequenza trimestrale per il campionamento del PM<sub>10</sub> per il camino E8 invece che in continuo, in presenza di SME, e con frequenza settimanale nel transitorio, come indicato al § 3.1.1 a pagina 12 del PMC, si rappresenta

quanto scoue.

Nel PI non è previsto per il PM<sub>10</sub> un valore limite di emissione, mentre è prescritto al punto 15 a pagina 97 del PI l'esecuzione di un monitoraggio dei parametri PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub> in tutti i camini, secondo le modalità indicate nel PMC. In attuazione di tale prescrizione, nel § 3.1.1 del PMC sono definite tali modalità che sono uguali per tutti i camini, con l'unica eccezione del camino E8, è prevedono l'esecuzione di campionamenti e analisi discontinui con frequenza trimestrale. Perciò, in considerazione delle prescrizioni richiamate del PI, della natura conoscitiva del monitoraggio e per omogeneità di trattamento tra i vari camini, si ritiene presumibile che il diverso trattamento riservato al camino E8, per il solo parametro PM<sub>10</sub> possa essere un errore materiale di redazione della tabella. Questo Servizio ritiene quindi ragionevole la proposta di attuare, anche per il camino E8, le stesse modalità di campionamento e analisi discontinue con frequenza trimestrale, per entrambi i parametri PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub>. Tale parere esula dal mandato di definire modalità di monitoraggio equivalenti e pertanto risulta necessaria una conferma in tal senso da parte dell'Autorità Competente.

Con riferimento al documento denominato "Monitoraggio secondo piano di autocontrollo" Allegato alla lettera del 30 gennaio 2012 (prot. ISPRA 5920 in data 09/02/2011), si rappresenta quanto segue. Come già segnalato, ISPRA ha emanato una nota di definizione di alcune modalità attuative dei PMC comuni, con lettera prot. 0018712 del 1/6/2011. Si invita pertanto a prendere visione di tale nota, e dei relativi allegati, al fine di verificare la conformità con la stessa delle proposte del gestore. Qualora il gestore riscontri differenze tra quanto indicato nella nota ISPRA quanto proposto, e ritenga di mantenere la propria proposta alternativa, dovrà motivare

0.111



tecnicamente tale soluzione al fine di consentire la valutazione di ISPRA dell'equivalenza dal punto di vista dell'efficacia del monitoraggio.

Con riferimento alla realizzazione degli SME da installare in impianto, e alla relativa relazione tecnica da Voi inviata in allegato alla nota del 08/02/2012 (prot. ISPRA 7380 in data 20/02/2011), si segnala che non è prevista alcuna approvazione da parte di ISPRA della tipologia e delle caratteristiche degli strumenti, che dovranno unicamente essere conformi a quanto prescritto in autorizzazione, e in particolare alla norma UNI EN 14181:2005, come prescritto al punto 14 del PI.

Con riferimento al monitoraggio dell'acetaldeide, per il quale il gestore ha manifestato l'impossibilità tecnica alla sua realizzazione nella citata nota del 08/02/2012, si rappresenta che per tale inquinante nel PI al punto 14 pag. 92 e pag. 96 è prescritto sia un valore limite di emissione sia il monitoraggio in continuo a mezzo SME; tale monitoraggio in continuo viene poi ribadito anche nel PMC ai fini della verifica di conformità. L'ISPRA, come segnalato preliminarmente, non ha facoltà di modifica delle prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo e nel Parere Istruttorio; pertanto si invita il gestore a presentare, con adeguata documentazione tecnica di sostegno a corredo, istanza all'Autorità Competente di modifica della prescrizione contenuta nel PI.

Salvo il necessario approfondimento in relazione ad alcuni aspetti elencati nella presente lettera, nonche valutazioni sempre possibili su specifici temi, si ritiene pertanto conclusa la fase di messa a punto iniziale del PMC allegato al decreto in riferimento.

Distinti saluti.

nagranie is c

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA, ISPETTIVE
IJ-Respansabile

do Pini

Pagina 3 di 3

 $\pm -3$